

REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/88 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 1988
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (**), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3355/88 (**),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (**), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3398/88 della Commissione (*);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3398/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (*) sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio (*) fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio (***) per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1988.

Per la Commissione

FRANS ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(†) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(‡) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(§) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 17.

(¶) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(||) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

(***) GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 41.

(*) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

(†) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(***) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.